

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno» (697), d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri

«Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno» (806)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 5, 7, 8
COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno ...	8
DE SABBATA (PCI)	7
GARIBALDI (PSI)	7
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione	6

«Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali» (1230), d'iniziativa dei deputati Valensise ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE	1, 2, 5
BIGLIA (MSI-DN)	2, 4, 5
DE SABBATA (PCI)	3, 5
GASPARI, ministro per la funzione pubblica	3

GARIBALDI (PSI)	Pag. 5
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione	2, 4
MURMURA (DC)	5
PAGANI Maurizio (PSDI)	5
TARAMELLI (PCI)	4

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali» (1230), d'iniziativa dei deputati Valensise ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali», d'iniziativa dei deputati Valensise, Pazzaglia, Almirante, Servello, Trantino, Fini, Lo Porto, Sospiri, Franchi Franco e Zanfagna, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge, è già stato esaminato dalla Commissione in sede referente l'11 giugno 1985 e il 23 gennaio 1986.

Prego il senatore Jannelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avevo già svolto nella precedente fase procedurale una mia relazione sul disegno di legge «Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali», allora in altra sede, e avevo suggerito due emendamenti; più precisamente, suggerivo che alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo unico venissero soppresse le parole «in via definitiva» e che dal secondo comma venisse eliminato il riferimento agli effetti collaterali.

Mentre per questo ultimo emendamento non esiste alcun dubbio sulla sua puntualità, visto che il nostro ordinamento prevede soltanto gli effetti accessori e non quelli collaterali (e d'altra parte mi sembra che la Commissione giustizia abbia già espresso il suo assenso su questa posizione) per quanto riguarda la soppressione delle parole «in via definitiva» dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo unico, devo osservare con molta chiarezza che il condono è causa estintiva delle pene. Quindi, il codice penale considera queste pene come definitive ed il condono estinguerebbe la pena ma non il fatto. Tuttavia, pur rendendomi conto di questo, appare chiara una situazione di non equità, di discriminazione. Infatti, anche se è improbabile, perchè il tempo trascorso è tale che si può immaginare che i procedimenti disciplinari si siano ormai conclusi alla data dell'entrata in vigore della legge — ma è difficile acquisire questi dati dalle singole amministrazioni —, potrebbero esistere alcuni casi secondo cui il fatto illecito che ha dato luogo al procedimento disciplinare si sia verificato prima del 31 dicembre 1979 e che quindi non ricadrebbe nel condono, qualora non si fosse concluso il procedimento penale e la sanzione inflitta non fosse definitiva.

Questo è un problema che sottopongo all'attenzione del Ministro e dei componenti

della Commissione, pur rendendomi conto che certamente scuote un poco il principio del nostro ordinamento secondo cui, essendo il condono una causa estintiva della sanzione, si presuppone che la sanzione stessa, sia penale che disciplinare, sia stata inflitta in via definitiva. Questo è il problema di carattere giuridico che bisogna affrontare. Nulla vieta al legislatore di considerare condonate anche quelle sanzioni che non siano ancora definitive. Al riguardo, occorre tuttavia porsi, a mio avviso, il seguente interrogativo: qualora il dipendente pubblico sia stato sottoposto a procedimento disciplinare e tale procedimento non sia ancora giunto a conclusione, ha il diritto di ottenerne la sollecita definizione oppure è tenuto ad avvalersi della concessione del condono? Ed il condono, inoltre, diviene immediatamente ed obbligatoriamente applicabile? È questo, come ripeto, il vero problema da risolvere.

Infatti, può anche darsi che vi sia chi preferisce attendere un eventuale proscioglimento per non aver commesso il fatto o perchè il fatto stesso non costituisce illecito anzichè avvalersi del condono, dal momento che nel testo in esame si precisa, da un lato, che delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati e, dall'altro, che il condono medesimo non si estende agli effetti accessori o collaterali prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, senatore Jannelli, che la normativa vigente in materia prevede l'applicabilità del condono una volta che la sanzione sia definitiva. Il procedimento disciplinare, dunque, viene portato a termine anche qualora comporti l'irrogazione di una sanzione per la quale sia previsto il condono.

A mio parere, pertanto, il problema non si pone, proprio perchè — lo ripeto — il condono si applica ad una sanzione già irrogata e non produce alcun effetto sul procedimento disciplinare in corso.

BIGLIA. Premesso che concordo con i rilievi avanzati poco fa dal Presidente, ritengo opportuno sottolineare come il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento non pos-

sa in alcun modo dare adito a dubbi interpretativi, come, del resto, risulta evidente dalle stesse previsioni contenute nel suo articolo unico, in base alle quali viene concesso il condono per le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse fino alla data del 31 dicembre 1979. Se ne può facilmente dedurre, quindi, che i relativi procedimenti disciplinari devono comunque essere portati a termine.

Pertanto, non solo non sussiste il problema sollevato poc'anzi dal relatore, ma si dovrebbe addirittura sancire — a mio parere — il diritto del pubblico dipendente di ottenere in ogni caso una pronunzia definitiva (che potrebbe anche essere di proscioglimento) da parte dell'autorità competente.

Non credo, comunque, che valga la pena di rinviare alla Camera dei deputati un testo — quale, appunto, quello in esame — la cui formulazione appare, a mio giudizio, corretta sotto vari profili.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Jannelli, per la sua esposizione, che è stata — come sempre, del resto — precisa, attenta ed analitica.

Mi preme sottolineare, inoltre, come il disegno di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, tragga la propria origine dal fatto che a talune sanzioni a suo tempo irrogate non fece seguito — com'era invece consuetudine — alcun provvedimento di clemenza. L'iniziativa assunta in sede parlamentare si propone, pertanto, di supplire a questa carenza.

Come si ricorderà, il Governo si era in un primo momento opposto ad una misura del genere per il timore che a distanza di anni si potesse determinare uno sconvolgimento nei ruoli cosiddetti assestati di talune amministrazioni e, in particolare, di quella delle Ferrovie dello Stato, cui peraltro — come del resto è già stato ampiamente documentato — si riferisce oltre il 90 per cento delle sanzioni disciplinari inflitte. Ritengo opportuno precisare, al riguardo, che quella delle Ferrovie dello Stato è un'amministrazione caratterizzata da un'assoluta specificità dei

servizi resi e da una forte severità dei controlli cui sono chiamati gli organi preposti alla sicurezza del traffico ferroviario; pertanto, nel caso in specie ci si viene a trovare in presenza di sanzioni che hanno effetto sulle stesse posizioni di carriera.

Preso atto delle sollecitazioni provenienti da più parti circa l'approvazione del disegno di legge in discussione, una volta introdotta una serie di modifiche volte ad evitare che venissero a crearsi sconvolgimenti in alcuni ruoli di determinate amministrazioni, il Governo ha quindi dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Per quanto concerne i rilievi avanzati poc'anzi dal Presidente, ritengo che gli stessi siano perfettamente chiari e condivisibili. Del resto, quello del condono non è certo un istituto nuovo o comunque da sperimentare; esso, infatti — come tutti sappiamo — mantiene le medesime caratteristiche sia quando opera in sede penale sia quando opera in sede amministrativa e diviene applicabile solo dopo la pronunzia definitiva del magistrato o dell'amministrazione che ha dato corso al procedimento disciplinare. Pertanto, i dubbi manifestati da un fine giurista come il senatore Jannelli possono, a mio avviso, trovare giustificazione soltanto se si considera che, seguendo una certa prassi, il condono è stato spesso concesso anche in presenza di procedimenti penali o disciplinari *in itinere*.

Circa l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma dell'articolo unico, tendente a sopprimere il riferimento agli effetti collaterali della sanzione irrogata, il Governo si rimette alla Commissione, facendo tuttavia rilevare che sarebbe opportuno evitare la terza lettura di un provvedimento atteso da lungo tempo soprattutto dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato per i motivi che ho dianzi esposto.

DE SABBATA. Ritengo opportuno, per parte mia, evitare, nella definizione della normativa in esame, disparità di trattamento che si rivelano palesemente incostituzionali. Del resto, il condono si riferisce all'infrazione commessa indipendentemente dal periodo in cui sia stata irrogata la relativa sanzione. Inoltre, la stessa dizione: «in via definitiva»,

adottata nel provvedimento in discussione, non ha, a mio avviso, alcun senso. Infatti, si dovrebbe pervenire alla pronunzia e all'applicazione del condono nello stesso momento, come normalmente avviene in sede di procedimento penale.

Ciò dovrebbe valere anche quando le sanzioni comminate o da comminare non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro. In altre parole, coloro che hanno avuto la risoluzione dal rapporto di impiego o di lavoro non possono esservi riammessi, coloro che invece hanno un procedimento disciplinare aperto vengono condonati solo nel caso in cui esso non comporti la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

Non si capisce bene poi che cosa siano gli effetti collaterali; evidentemente sono effetti accessori. Vorremmo sapere che cosa accade per tante sanzioni che sono state irrogate, per tanti provvedimenti che sono stati presi in materia di promozioni e stipendi nei quali si è tenuto conto della sanzione. Si rischia di aprire, a questo proposito, una infinità di vertenze. Ciò porterebbe in cinque anni ad uno sconvolgimento totale dei ruoli. Sarebbe perciò necessario non applicare il provvedimento agli effetti accessori. Non si possono ricostruire tutte le carriere in base a questo provvedimento; sarebbe una cosa assurda.

TARAMELLI. I dati fornitici dal Ministro si riferiscono ai provvedimenti disciplinari istruiti dal 1981 al 12 dicembre 1985. Nel corso di tre anni sono state commesse 187.000 infrazioni di cui 184 definite con provvedimento disciplinare.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. La sua interpretazione, signor Presidente, che è stata anche condivisa dal collega Biglia, è senz'altro pregevole sotto il profilo giuridico. Tuttavia dubbi interpretativi esistono, lo dico con molta franchezza. Se io dovessi, come magistrato, pormi di fronte a questo provvedimento, avrei dei dubbi. La norma fotografa la situazione al momento della sua entrata in vigore, cioè quando ci si riferisce alle sanzioni inflitte per infrazioni commesse prima del 1979, io credo che possano sorgere dubbi, almeno interpretativi, in ordine alle

sanzioni che verranno inflitte successivamente. Detto questo, dichiaro che non insisterò sui due emendamenti dianzi preannunziati. Se la Commissione nella sua libertà di giudizio ritiene che l'interpretazione data dal Presidente sia giusta e opportuna possiamo dire, e come relatore sono disponibile a dichiararlo, che l'espressione «già inflitte» non deve indurre in errore; lo stesso dicasi per l'espressione «in via definitiva», perchè anche le sanzioni che saranno irrogate successivamente all'entrata in vigore della legge saranno sanzioni condonate. Se noi accettiamo la tesi secondo cui i procedimenti in corso che si concludono con l'irrogazione di una sanzione non sono ricompresi in questa dizione, chiaramente dobbiamo fare in modo di recepire l'argomentazione del collega De Sabbata, e cioè che la normativa sia estesa ai procedimenti disciplinari pendenti. Se invece riteniamo che questa norma non impedisce che le sanzioni da irrogare successivamente all'entrata in vigore della legge possano beneficiare del condono, dobbiamo trovare una adeguata soluzione in proposito e cioè partiamo dalla tesi prospettata dal Presidente ed accettata dal senatore Biglia, per i quali appare chiarificatrice la frase della lettera a) del primo comma dell'articolo unico dove si fa riferimento alle «sanzioni comminate». A questo punto, mi trovo in difficoltà, perchè se accettiamo la tesi che avevo prospettato in origine circa la soppressione delle parole «in via definitiva», dovremmo anche apportare le modifiche suggerite dal senatore De Sabbata. Se invece lasciamo il testo com'è, anche per «le sanzioni comminate» si fa riferimento alla data in cui l'infrazione è stata commessa, per cui il procedimento disciplinare è ancora in piedi e può consentire i benefici del condono.

Per queste ragioni ritiro gli emendamenti da me presentati.

BIGLIA. Come ulteriore contributo all'interpretazione di questo participio passato «inflitte», si potrebbe aggiungere che le sanzioni sono quelle che «sono state inflitte o saranno inflitte». Conforta in questo senso anche l'inizio del primo comma dell'articolo unico che dice: «Con effetto dalla data di en-

1^a COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1986)

trata in vigore della presente legge». Quindi è una legge che continuerà ad essere applicata anche dopo, non ha un momento di applicazione istantaneo, per cui ha valore solo al momento della sua entrata in vigore e si tiene conto delle sanzioni inflitte fino a quel momento.

Detto questo concordo con le conclusioni del senatore Jannelli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso condono per:

a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

DE SABBATA. Intervengo, signor Presidente, per dichiarazione di voto.

Noi non abbiamo presentato emendamenti nella convinzione che, se dovesse sorgere qualche incidente sull'interpretazione della legge, la Corte costituzionale con una delle sue sentenze interpretative dovrebbe certa-

mente, per ragioni di uguaglianza, affermare che il condono si estende alle sanzioni inflitte o da infliggere e che la data importante è quella della infrazione e non quella della comminatoria della sanzione. Tuttavia, questo non è un bel modo di comportarsi. Sarebbe molto meglio che il Parlamento correggesse quanto appare imperfetto dal punto di vista della formulazione legislativa. Nella peggiore delle ipotesi si potrà approvare il disegno di legge di correzione. Ad ogni modo, per non tardare più di tanto le procedure di applicazione del condono che con questa legge si vuole applicare, il Gruppo comunista si astiene.

GARIBALDI. Il Gruppo socialista vota a favore di questo disegno di legge.

MURMURA. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge n. 1230, sul quale la discussione svolta non dovrebbe dare adito a dubbi interpretativi.

PAGANI Maurizio. Anche il Gruppo socialdemocratico voterà a favore di questo disegno di legge.

BIGLIA. Il Movimento sociale-Destra nazionale voterà a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«**Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno**» (697), d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri

«**Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno**» (806)
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno», d'ini-

ziativa dei senatori Pinto Michele, Saporito, Lapenta e Foschi.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'inter-no».

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Jannelli di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Al nostro esame vi sono due disegni di legge: uno d'iniziativa parlamentare contraddistinto dal numero 697 ed uno d'iniziativa governativa, contraddistinto dal numero 806.

Si tratta di due proposte che tendono a modificare la normativa vigente relativa alla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, soprattutto del consiglio di amministrazione a competenza generale. Mi pare opportuno premettere che con la legge di riforma della Polizia e con i conseguenti decreti delegati la struttura del consiglio d'amministrazione è stata diversamente articolata per le attribuzioni ad esso demandate in ordine alla trattazione degli affari specificamente concernenti il personale della Polizia e quelli concernenti l'amministrazione civile dell'Interno. Conseguentemente, il predetto consiglio d'amministrazione risulta attualmente operante in tre diverse composizioni: una per l'esame degli affari generali dell'amministrazione, quali sono la discussione sul bilancio di previsione del Ministero, l'organizzazione degli uffici, la relazione annuale al Parlamento e via di seguito, cioè tutti atti che non concernono direttamente il personale e la sua progressione di carriera. Poi c'è una composizione speciale per la trattazione degli affari concernenti il personale dei ruoli della Polizia di Stato, alla quale è prevista la partecipazione di componenti in rappresentanza del personale appartenente esclusivamente ai medesimi ruoli. Infine, c'è una composizione speciale per la trattazione degli affari del persona-

le civile dell'amministrazione degli interni, nella quale la rappresentanza è riservata ai soli appartenenti dei ruoli dell'amministrazione civile.

Allo stato attuale della legislazione non è prevista l'istituzione di una terza composizione speciale del consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che pure costituisce — com'è noto — la terza componente del Ministero dell'inter-no. Entrambi i provvedimenti in esame tendono, pertanto, a colmare tale lacuna attraverso l'istituzione — appunto — di un'apposita articolazione speciale del consiglio di amministrazione di quel Dicastero.

Se questo è l'obiettivo comune ai due disegni di legge in discussione, bisogna tuttavia osservare, al tempo stesso, come i medesimi divergano sostanzialmente circa la definizione della struttura e della composizione del consiglio di amministrazione a competenza generale. Nel testo governativo, infatti, si prevede, all'articolo 2, l'elezione diretta di un rappresentante per ciascuna delle tre componenti (Polizia di Stato, Amministrazione civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei quattro rappresentanti del personale presso le singole composizioni speciali del consiglio stesso. Viceversa, il provvedimento di iniziativa parlamentare si fonda sulla base di un'elezione di secondo grado, prevedendo, all'articolo 5, la nomina — per ciascuna delle tre composizioni speciali del consiglio — dei due rappresentanti del personale che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Lo stesso articolo 5 del disegno di legge n. 697 stabilisce altresì che in ogni caso — e quindi a prescindere dai risultati elettorali — sarà assicurata la presenza, nel consiglio di amministrazione a competenza generale, di un funzionario del ruolo dei dirigenti o di quello dei commissari della Polizia di Stato (in base all'articolo 68, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335) e di almeno un ufficiale del ruolo tecnico (con analoga disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1), nonché di un dirigente o di un funzionario

appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile.

Peraltro, ove in sede di esame dei due provvedimenti dovesse emergere la necessità di pervenire ad una soluzione che contempere le varie esigenze da entrambi i testi prospettate, si potrebbe anche addivenire, a mio avviso, ad una pronunzia favorevole alla riserva cui ho dianzi fatto cenno, a condizione però che il numero dei rappresentanti presso il consiglio di amministrazione a competenza generale sia fissato — come mi permetto di suggerire — in ragione di uno per ciascuna delle componenti, al fine di evitare una presenza di membri esterni elettivi che, in base al meccanismo di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 697, potrebbe determinare in futuro un accentuato squilibrio a svantaggio dei membri di diritto — vale a dire il Ministro ed i titolari delle otto Direzioni generali del Ministero dell'interno — che verrebbero in tal modo a trovarsi, di fatto, in una perenne situazione di minoranza numerica. Allo stato attuale, invece, i membri di diritto riuniscono i due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Inoltre, lo stesso disegno di legge di iniziativa parlamentare rinvia — in base alle disposizioni contenute negli articoli 1, secondo comma, e 7 — ad un successivo regolamento ministeriale taluni aspetti (come quelli relativi alla composizione e alle modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno) che il testo governativo regola invece direttamente. Dirò subito che sono molto perplesso circa la validità di disposizioni che consentano di disciplinare una materia come quella che stiamo trattando attraverso un regolamento anziché per legge. Non posso, pertanto, non manifestare la mia contrarietà alle disposizioni al riguardo contenute nel disegno di legge n. 697, mediante le quali si potrebbe dare adito — in sede di applicazione della presente normativa — a forme strumentali di rallentamento se non addirittura di paralisi del consiglio di amministrazione.

Ciò non toglie, tuttavia, che talune parti del provvedimento d'iniziativa parlamentare possano essere trasfuse in quello governati-

vo, che propongo di assumere come testo base.

A questo punto ritengo conclusa la mia relazione e penso che si possa passare alla discussione generale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Jannelli per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

DE SABBATA. Signor Presidente, vorrei proporre di ascoltare in proposito il parere del Governo. Sono d'accordo con lo spirito della relazione svolta dal relatore; mi sembra tuttavia inevitabile che i colleghi del Gruppo democristiano, che hanno presentato un proprio testo, si pronuncino e presentino eventualmente degli emendamenti per far capire in che misura intendano accettare la proposta del relatore di prendere a base della discussione il primo testo. Chiedo quindi un rinvio della discussione per consentire di presentare eventuali emendamenti.

GARIBALDI. Signor Presidente, non vi è nessun dubbio che si imponga la necessità di riassetare il consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno in rapporto ai diversi equilibri che si sono realizzati all'interno del Ministero stesso in forza della legge di riforma della Pubblica sicurezza e conseguente, per così dire, civilizzazione della Polizia di Stato; si tratta di garantire nelle composizioni del settore la presenza delle tre fondamentali categorie di personale dell'amministrazione dell'Interno, cioè l'amministrazione civile, quella tradizionale, la Pubblica sicurezza e i Vigili del fuoco che, allo stato degli atti, sono esclusi quando in passato peraltro, se non vado errato, erano egemoni, nel senso che prevalevano sulla componente amministrativa civile, essendo esclusa la Polizia di Stato in quanto corpo militare. In questo senso i due disegni di legge si sovrappongono, si pongono cioè lo stesso problema e lo risolvono conseguentemente. C'è invece una differenza fondamentale tra la composizione del consiglio generale di amministrazione nell'impostazione dei due disegni di legge. Il relatore lo ha sottolineato, esprimendo le opzioni dell'amministra-

1^a COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1986)

zione, in quanto il disegno di legge d'iniziativa parlamentare porta a sei più tre i rappresentanti del personale, con questo andando a sconvolgere la proporzione fra rappresentanti di diritto dell'amministrazione cioè Ministro e direttori generali, in tutto nove, e i rappresentanti del personale; è certo una scelta politica quella della equiparazione fra il numero dei rappresentanti del personale e quelli dell'amministrazione. Presumo che all'interno del consiglio di amministrazione in caso di parità il voto espresso dal Presidente prevalga; in questo senso esiste un meccanismo per garantire l'istituzione.

Il disegno di legge governativo, invece, ci mette di fronte una posizione preordinatamente minoritaria dei rappresentanti del personale. In questo senso, poichè la posizione del Governo è abbastanza chiara, mi associo alla richiesta del collega De Sabbata di conoscere le motivazioni che hanno indotto i colleghi del Gruppo democristiano a presentare il proprio disegno di legge, contrapposto a quello del Governo, per coglierne il significato e anche per renderci conto della situazione esistente.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è interessato all'approvazione del provvedimento in esame, per dare effettiva-

mente una presenza specifica alla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, in cui i Vigili del fuoco abbiano una sede per trattare, sia anche per problemi generali di revisione conseguenti l'applicazione della legge di riforma della Polizia di Stato. Vi è poi il problema del meccanismo elettorale, che è un aspetto subordinato del problema della composizione. Su questo si potrebbe determinare una ragione di celerità, per evitare che le elezioni che avranno luogo fra qualche tempo non debbano ancora essere definibili come espressione di una maratona elettorale. Quindi sotto questo profilo, e sotto un profilo generale più sostanziale, ci sarebbe bisogno di una accelerazione dell'*iter* del provvedimento. Tuttavia, a questo punto, non posso che concordare sull'esigenza di un breve rinvio per approfondire la discussione con i presentatori del disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE